



Decreto sin n. 16 del 25 marzo 2020

IL SINDACO

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19 –DL n. 18 del 17 marzo 2020– Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza

Visto e richiamato il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto e richiamato il DPCM 04 Marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri contestualmente con il Ministro della salute, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo disposizioni urgenti in materia di contrasto e contenimento, informazione e prevenzione e monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art.2, comma 1, *lett. r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;*

Richiamato l' articolo 1, comma 1, lettera e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);"

Visto il DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

Visto il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'art.1 il quale stabilisce che: allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure: 6) *Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del*



Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Vista la direttiva della Presidenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020;

Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 13 marzo 2020 che individua le attività indifferibili da rendere in presenza fino alla data del 25 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", che all'art. 1 recita "*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di adottare apposite misure tese alla individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza nonché delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;

Ritenuto che le attività sotto elencate costituiscano il minimo delle attività dell'ente per garantirne il funzionamento nelle sue funzioni essenziali ed indifferibili"

Richiamato l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza(omissis)..... , gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul proprio territorio...(omissis)"

DECRETA

1) In attuazione di quanto disposto dall'art. 1 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 di individuare per il Comune di Vinci le seguenti attività indifferibili :

- **Attività del Segretario generale** in quanto di necessario supporto, in presenza, al Sindaco per tutte le decisioni che si debbono adottare e che richiedono un confronto diretto;
- **Attività di controllo della Polizia Municipale sul territorio.**
- **Per il Settore 1 Affari generali e istituzionali, servizi alla persona. Supporto attività anticorruzione e trasparenza**
 - Stato civile(limitatamente ai morti,nati,giuramenti cittadinanze urgenti)
 - Anagrafe (Carta Identità Elettronica solo per urgenze documentate)
 - Protocollo (apertura al pubblico nei giorni indicati con decreto sindacale, protocollazione atti in arrivo e ricevimento posta da lunedì a venerdì mattina)



- Posta in partenza mercoledì e venerdì; consegna atti Equitalia e atti giudiziari (mercoledì e venerdì mattina)
- Centralino qualora non sia possibile svolgere questa attività da remoto.
- Segreteria generale (preparazione seduta Giunta o Consiglio, chiusura sedute e redazione atti) martedì tutto il giorno e mercoledì mattina.
- **Per il Settore 2 Economico finanziario gestione risorse interne**
 - Attività urgenti ufficio del personale: elaborazione e pagamento stipendi
 - Attività urgenti servizi finanziari: fiscali, contabili e amministrativi
 - Attività urgenti servizio economato legati alla gestione dell'emergenza
 - Attività dei servizi informatici legati alla gestione dell'emergenza
- **Per il Settore 3 Uso e assetto del Territorio**
 - Attività dei servizi di protezione civile;
 - Attività di rendicontazione legata a finanziamenti di enti terzi per i quali sussistono termini vincolanti per il termine del procedimento e qualora non sia possibile svolgere tali attività da remoto.
 - Attività tecniche amministrative ed operative legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata al ripristino di condizioni di sicurezza
 - Attività strettamente connesse a richiesta di cittadini per i quali sussistono termini vincolanti per il termine dei procedimenti qualora non sia possibile svolgere tali attività da remoto
- **Per il Settore 4 “Contratti tributi attività produttive suap”**
 - Servizi cimiteriali
 - Tributi per gli adempimenti in scadenza
 - Contratti e procedure di gara urgenti

2)di revocare il precedente decreto sindacale n. 14 del 13 marzo 2020;

3)di trasmettere il presente decreto ai responsabili affinché organizzino le attività di loro competenza nel rispetto delle disposizioni vigenti"

4)di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del comune sezione amministrazione trasparente

IL SINDACO
Giuseppe Torchia